



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Antincendi e Protezione civile****Cassa Provinciale Antincendi**

Via Secondo da Trento n. 2 – 38121 Trento

T +39 0461 492320

F +39 0461 492215

pec cassa.antincendi@pec.provincia.tn.it

@ cassa.antincendi@provincia.tn.it

web www.vvftrento.it



S035/2020/21.8-2020-52

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta)

Ai

Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Trentino

Alle

Unioni distrettuali dei Corpi VVF volontari

Alla Federazione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari

LORO SEDI

**Oggetto:** rimborso delle spese per l'effettuazione degli accertamenti sanitari ai fini della verifica dei requisiti psico-fisici richiesti per dell'attestazione dell'idoneità al servizio e per l'accertamento dell'idoneità fisica e professionale all'attività di addetto al servizio antincendio presso l'aeroporto Caproni di Mattarello e le elisuperfici sopraelevate presenti sul territorio provinciale.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1689 di data 28 ottobre 2020 sono state approvate le nuove disposizioni per l'effettuazione degli accertamenti sanitari ai fini della verifica dei requisiti psico-fisici richiesti per l'attestazione dell'idoneità al servizio quale vigile del fuoco volontario e per l'accertamento dell'idoneità fisica e professionale all'attività di addetto al servizio antincendio presso l'aeroporto Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici sopraelevate presenti sul territorio provinciale (ospedali).

Il predetto provvedimento, oltre ad alcune modifiche e chiarimenti dei contenuti del Protocollo sanitario, prevede che **i costi** sostenuti per gli accertamenti sia con riferimento alle visite iniziali che a quelle quinquennali effettuate presso le strutture pubbliche dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o presso medici del lavoro/competenti pubblici e privati, **siano posti a carico della Cassa provinciale antincendi**, che provvederà al relativo rimborso ai Corpi **entro i limiti previsti dalla Convenzione a tale fine stipulata tra la Cassa provinciale antincendi medesima e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari**.

Si forniscono di seguito alcune informazioni per il corretto inoltro delle domande di rimborso, che **devono essere presentate sulla base del modello a tale fine predisposto e allegato alla presente nota, esclusivamente da parte dei Corpi VVF volontari**, anche in forma cumulativa per tutti gli accertamenti sanitari previsti dal Protocollo.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ai fini del rimborso, il modello allegato deve essere correttamente compilato in ogni sua parte, con l'indicazione delle generalità anagrafiche del vigile del fuoco sotto posto a visita, precisando se trattasi di visita iniziale per l'accesso al corpo o di rinnovo quinquennale.

Alle domande di rimborso deve essere allegata idonea documentazione fiscale (fatture, ricevute fiscali) **con intestazione al Corpo VVF volontari che ha anticipato la spesa**. Tale documentazione deve riportare espresso riferimento al vigile del fuoco volontario sottoposto ad accertamento sanitario.

La spesa è rimborsabile per le visite ed esami previsti dal protocollo sanitario approvato dalla Giunta provinciale con la citata deliberazione n. 1689/2020, entro i limiti previsti dalla convenzione stipulata tra la Cassa Provinciale Antincendi e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di cui alla determinazione del dirigente n. 2 di data 15 gennaio 2020, che si riportano di seguito:

- fino ad un massimo di euro 180,00, per ogni visita iniziale per l'accesso al Corpo VVF volontari;
- fino a euro 25,00, per ogni visita di rinnovo quinquennale per la conferma dell'idoneità al servizio;
- con riferimento alle visite di rinnovo quinquennali e limitatamente ai vigili volontari di età superiore ai 50 anni impegnati in attività operativa interventistica e, in tutti i casi a prescindere dall'età, per gli addetti al servizio antincendi presso l'aeroporto Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici sopraelevate, è ammissibile il rimborso della spesa per il test cardiologico da sforzo, secondo la tariffa prevista dal "Nomenclatore tariffario provinciale vigente", attualmente pari a Euro 64,35;
- ulteriori visite ed esami rispetto a quelli previsti dal Protocollo sanitario, se necessari, sono rimborsabili **in presenza di specifica richiesta (prescrizione)** da parte del MMG (medico di medicina generale) e/o del medico di APSS, che deve essere allegata domanda di rimborso.

**E' comunque confermata la possibilità di rivolgersi per gli accertamenti sanitari all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e ai Medici di Medicina Generale, come previsto dal Protocollo Sanitario e secondo la procedura già in essere (fatturazione direttamente alla Cassa da parte di APSS).**

Alla presente si allegano:

- copia della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1689 di data 28 ottobre 2020;
- copia della convenzione stipulata con l'APSS per l'effettuazione di accertamenti sanitari nei confronti dei vigili del fuoco volontari della provincia di Trento;
- modello dell'istanza da inoltrare alla Cassa provinciale antincendi, alla pec [cassa.antincendi@pec.provincia.tn.it](mailto:cassa.antincendi@pec.provincia.tn.it), debitamente compilata e sottoscritta dal Comandante del Corpo, corredata della documentazione come sopra specificato e **da copia della carta di identità del sottoscrittore**;
- informativa privacy.

A disposizione per tutti i necessari chiarimenti, (tel. 0461 492320), l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

LA SOSTITUTA DIRIGENTE

ing. Ilenia Lazzeri

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)